



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo squadra

Sicurezza nei luoghi di lavoro *B.3.2. Soggetti, compiti e obblighi*

materiale didattico curato da:

Maria Francesca, Sabrina Dessy, Fabrizio Vestrucci



B.3.2. Soggetti compiti e obblighi - RIEPILOGO ARGOMENTI

1. I soggetti del sistema prevenzione

- Soggetti coinvolti nell'organizzazione del sistema di prevenzione
- Il datore di lavoro
- Il datore di lavoro nel Dipartimento VVF
- Il lavoratore
- Il dirigente in materia di sicurezza
- Criteri per individuare il dirigente in materia di sicurezza
- Obblighi del dirigente in materia di sicurezza
- Il diritto alla formazione del dirigente
- Il preposto
- Criteri per individuare il preposto
- Obblighi del preposto
- Alcuni esempi Officina e autorimessa VF VF
- Principio di effettività
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il servizio di prevenzione e protezione
- Capacità e requisiti professionali del RSPP e ASPP
- Il medico competente

2. Le responsabilità

- Il concetto di responsabilità
- La responsabilità dell'organizzazione del sistema di prevenzione



B.3.2. Soggetti compiti e obblighi - RIEPILOGO ARGOMENTI

- ❑ Responsabilità penale
- ❑ Responsabilizzazione dei soggetti
- ❑ L'apparato sanzionatorio nel T.U.S.
- ❑ Alcune sentenze della Corte di Cassazione

3. Specificità del C.N.VV.F.

- ❑ I tre diversi ambiti di applicazione
- ❑ Le particolari esigenze del CNVVF ... nel soccorso tecnico, nella formazione e nell'addestramento

4. Le aree operative riservate

5. La vigilanza



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il **legislatore ha attribuito** ai collaboratori del datore di lavoro - **dirigenti e preposti - specifici obblighi in materia di sicurezza** "nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze".

L'attuale assetto normativo, rappresentato dal D.Lgs. n.81/2008 (T.U.S.), prevede una più ampia e articolata diffusione delle responsabilità che coinvolge **tutti** i soggetti titolari di **poteri di intervento o di influenza** sull'ambiente di lavoro, senza escludere lo stesso **lavoratore** (la cui partecipazione è stata introdotta dal d.lgs. 626/94).

Per realizzare sul piano operativo quanto è previsto dalla norma, il datore di lavoro si è dovuto dotare di una **rete organizzativa e gestionale della sicurezza**, in grado di supportarlo nel complesso adempimento delle misure generali di tutela.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

L'assetto organizzato di soggetti che implementano l'azione del **datore di lavoro**, dei **dirigenti** e dei **preposti** comprende queste figure:




.. per approfondire

Nell'ottica della prevenzione integrata, il T.U.S. conferma e rafforza le responsabilità in capo anche a soggetti esterni all'organizzazione, richiamando specifici obblighi per i **progettisti** (art. 22), i **fabbricanti** e i **fornitori** (art. 23), gli **installatori** (art. 24), i **noleggianti** e **concedenti in uso** (art. 72).



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

I soggetti coinvolti nell'organizzazione del sistema prevenzione



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il datore di lavoro



Il datore di lavoro resta il principale destinatario degli obblighi di tutela dell'ambiente di lavoro, essendo l'artefice e il garante dell'intero sistema di prevenzione.

Nel settore pubblico l'individuazione della figura dirigenziale o non dirigenziale, alla quale attribuire la qualifica di datore di lavoro, avviene tramite **atto di designazione emesso dall'organo di vertice**.



SISTEMA DI
PREVENZIONE

obblighi di tutela
dell'ambiente di lavoro

.. per approfondire

Il D.lgs. n. 81/2008, distingue la figura del datore di lavoro del **settore privato** da quello del **settore pubblico**, fornendo per entrambe una definizione largamente improntata a criteri sostanziali.

La definizione di datore di lavoro è stata introdotta per la prima volta in un testo di Legge con il D.lgs. n. 626/1994. Al tradizionale concetto formale, legato alla titolarità del rapporto di lavoro, la norma definitoria ha affiancato una nozione sostanziale di datore di lavoro, fondata sull'attribuzione dell'esercizio dei poteri decisionali e di spesa. Il criterio funzionale, è stata poi ripreso e ampliato nel D.lgs. n. 81/2008.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il datore di lavoro



Il D. Lg. n. 81/2008 all'art. 2 definisce il **datore di lavoro** nelle **pubbliche amministrazioni**:

<< (...) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa... ">>




 .. **per approfondire**

N.B. Anche nel settore della P.A. è evidente che la figura del datore di lavoro è contrassegnata dall'elemento della **effettività di funzioni e poteri**.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il datore di lavoro nel Dipartimento VVF



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il datore di lavoro nel Dipartimento VVF



DM 21.05.2007



Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 25000/1605/2006/0270

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

VISTO il decreto legislativo 19 gennaio 2000, n. 139;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2001 n. 287, 7 settembre 2001, n. 398 e 21 marzo 2002, n. 98;

VISTA la disposizione dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, che prevede l'obbligo di individuare il datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTO il proprio decreto in data 26 gennaio 2006 con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'Interno, i datori di lavoro;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 2006, n. 154 di modifica del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, con il quale è stato istituito il Dipartimento per le politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse Strumentali e Finanziarie come struttura separata e distinta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di adeguare il D.M. 26 gennaio 2006 e le tabelle ad esso allegate agli intervenuti mutamenti organizzativi e logistici;

DECRETA

Art. 1

I soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, vengono individuati nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto.


Il Ministro dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Il Capo Dipartimento per gli Uffici di sua diretta collaborazione; i Direttori delle Direzioni Centrali, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà e per le vittime dei reati di tipo mafioso per i rispettivi Uffici dipendenti.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Capo Dipartimento per gli Uffici di sua diretta collaborazione; i Direttori Centrali per i rispettivi Uffici dipendenti; i Direttori regionali e i Comandanti provinciali per gli Uffici periferici, nell'ambito delle rispettive sedi.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Il Capo Dipartimento per gli Uffici di sua diretta collaborazione; il Vice Capo Dipartimento Vicario per le parti comuni nell'ambito del Compendio Vininale di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto ministeriale; il Vice Capo Dipartimento Direttore Centrale per le Risorse Umane; i Direttori delle Direzioni Centrali; il Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno; il Direttore dell'Ufficio Centrale dei Sistemi Informativi Automatizzati; il Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione; il Capo dell'Ispettorato Centrale per i Servizi Archivistici per i rispettivi Uffici dipendenti.

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

I Prefetti titolari delle sedi.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il lavoratore

Definizione del TUS (art. 2), per **lavoratore** si intende:

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.»



.. per approfondire

Il D.lgs. n. 81/2008 ha ampliato la tutela a figure di lavoratori prima non espressamente previste dal D.lgs. n. 626/1994. L'ambito di applicazione soggettivo sancisce, infatti, l'applicabilità del decreto "a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati" (art. 3, co.4). Si osservi come il legislatore abbia inteso estendere la tutela prevenzionistica anche ai lavoratori atipici e temporanei richiamati, per equiparazione, all'area del lavoro subordinato.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il lavoratore

Al **lavoratore**, viene attribuito un generale obbligo di sicurezza sancito dall'art. 20 co. 1 del D.lgs. n. 81/2008

<<Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.>>



 .. **per approfondire**

Il passaggio da **mero creditore di sicurezza** a **soggetto attivo del sistema di prevenzione**, non poteva del resto non comportare l'assunzione di una responsabilità, seppure residuale, da parte del lavoratore.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il dirigente in materia di sicurezza

In considerazione della riconosciuta posizione di supremazia e dei poteri direttivi esercitati all'interno dell'organizzazione lavorativa, i **dirigenti** tradizionalmente condividono con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza.

Tuttavia è solo con il D.lgs. n. 81/2008 che il legislatore fornisce espressamente la definizione di **dirigente ai fini prevenzionistici**, connotandola di profili prettamente sostanziali.

*Art 2 co. 1 lett. d) – Dirigente: <<Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa** e vigilando su di essa >>.*

Ogni incarico deve essere assegnato per iscritto (ad esempio d.d.s. oppure o.d.g.); dal tipo di mansioni si individua la figura del dirigente o del preposto (ad es. capo distacco, capo turno ecc.)

DIRIGENTE



DATORE DI LAVORO



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il dirigente in materia di sicurezza

Anche per la definizione di dirigente il legislatore ha privilegiato i **criteri sostanziali**, basati sull'effettività e sul concreto esercizio dei poteri di direzione e di vigilanza, prescindendo dall'effettivo inquadramento contrattuale.

E' evidente allora che, **ai fini prevenzionistici, il termine "dirigente" non indica una qualifica formale bensì una FUNZIONE** e, di conseguenza, l'individuazione della figura dirigenziale è strettamente correlata all'assetto dell'organizzazione lavorativa presa in considerazione.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il dirigente in materia di sicurezza



«Non è l'attribuzione della qualifica dirigenziale a rendere il soggetto responsabile civilmente e penalmente del rispetto delle norme antinfortunistiche, quanto piuttosto **il concreto ed effettivo svolgimento delle attribuzioni e delle competenze tipiche della categoria dirigenziale**».



.. per approfondire

Dagli elementi della definizione si può dedurre che:

- ❑ i cosiddetti dirigenti “convenzionali”, tali cioè in relazione al trattamento economico-normativo ma non ai fini dell’effettivo “ruolo” dirigenziale in azienda, non sono dirigenti “in prevenzione”, non possedendo i necessari poteri funzionali da cui discendono gli obblighi di prevenzione.
- ❑ Si può assumere la veste di **dirigente di fatto**, ai sensi dell’art. 299 D.lgs. n. 81/2008, e riceverne le relative responsabilità, quando, **pur non essendo inquadrati contrattualmente come dirigente, si svolgono di fatto le funzioni proprie della qualifica dirigenziale.**



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Criteri per individuare il dirigente in materia di sicurezza

Gli elementi cardine per individuare la figura dirigenziale possono così riassumersi :

autonomia decisionale
(ma non indipendenza);

ampio margine di discrezionalità;

esercizio delle sue funzioni svincolato da istruzioni;

possibilità di influenzare con il suo operato, l'attività lavorativa.

.. **per approfondire**

Si noti che a differenza di quanto previsto per il datore di lavoro al dirigente non è richiesto il requisito dell'autonomia di spesa in quanto non preclusivo dei poteri organizzativi e di vigilanza di cui è dotato. Il ruolo del dirigente pertanto si estrinseca nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale, pur non escludendosi che possono essere conferiti anche poteri di spesa.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Obblighi del dirigente in materia di sicurezza

Il dirigente è **soggetto coobbligato**, insieme al datore di lavoro, alla predisposizione delle misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Salve le eccezioni relative ai doveri esclusivi del datore di lavoro **gli obblighi del dirigente hanno contenuto identico agli obblighi richiesti al datore di lavoro**, (si differenziano esclusivamente per il fatto che al dirigente spettano nei limiti delle attribuzioni e competenze a lui conferite.)

N.B. vedi l'art. 17 del D.lgs. n. 81/2008 e di cui si dirà nel B.3.3



.. per approfondire

Spetta pertanto al datore di lavoro delimitare in concreto le porzioni di potere organizzativo da affidare ai propri collaboratori, affinché la divisione dei compiti possa rispondere anche alle esigenze finalizzate alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Obblighi del dirigente in materia di sicurezza

L'attribuzione in via diretta e non mediata di una serie di precisi compiti e doveri, compiuta dall'articolo 18 del T.U.S., fa sì che **il dirigente sia destinatario** a titolo originario di numerosi obblighi in materia di sicurezza, **senza che sia necessaria una delega** da parte del datore di lavoro.

Il dirigente, pertanto, **condivide con il datore di lavoro** – ovviamente limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli - **la responsabilità:**

- ❑ per l'eventuale **inadempimento degli obblighi** normativamente posti;
- ❑ per l'**inadeguatezza in chiave prevenzionistica** delle misure di sicurezza predisposte.



Quanto all'imputazione della responsabilità, la stessa sarà chiaramente commisurata alla reale distribuzione dei poteri conferiti e al ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito dell'organigramma aziendale.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Obblighi del dirigente in materia di sicurezza

- ❑ previa consultazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le attribuzioni e le competenze conferitegli, **deve in primo luogo prendere appropriati provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori** ed aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi della struttura, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



- ❑ previa consultazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, **provvede all'informazione, alla formazione ed all'addestramento dei lavoratori**, che consente loro l'osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

- ❑ **sovrintende a determinate attività** svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Obblighi del dirigente in materia di sicurezza



- ❑ gestisce le risorse umane e i mezzi affidati;
- ❑ assicura per se e per i subordinati l'osservanza delle direttive emanate (**circolari**) e/o del Dirigente datore di lavoro (**ordine del giorno e disposizioni di servizio**);
- ❑ accerta che vengano usati in modo corretto e costante i **DPI** e quelli esistenti su macchine attrezzature e laboratori;
- ❑ ha l'obbligo di **riferire al Datore di lavoro**, le eventuali anomalie ed omissioni.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il diritto alla formazione del dirigente

Funzionale all'adempimento degli obblighi normativamente attribuiti, è il **diritto** a **“un'adeguata e specifica formazione”** riconosciuto al dirigente dal legislatore.



 .. *per approfondire*

Art. 15. co. 1 - Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- (...)
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- (...)

Art. 37 co. 7 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il preposto

Il D.lgs. n. 81/2008 ha formalizzato la definizione di **preposto**:

<< **Persona che**, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.>> (Art. 2 comma 1 lett. d))

Il preposto è quindi un incaricato della **sorveglianza e del controllo**, sotto il profilo della salute e sicurezza, sulle modalità esecutive della **prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati**, attraverso:

- ❑ *l'esercizio di un certo **potere nell'impartire ordini ed istruzioni** al personale durante l'esecuzione del lavoro.*
- ❑ *l'esercizio di un certo **marginе di autonomia**;*



Ogni incarico deve essere assegnato per iscritto e dal tipo di mansioni si individua la figura del dirigente o del preposto



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

I preposto

Il sovrintendere presuppone dunque il requisito di una **riconosciuta supremazia** sugli altri lavoratori.

Pertanto, al fine di assolvere il proprio ruolo, il preposto deve essere nella condizione **di fatto**, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori.

Ne deriva che, ai fini delle responsabilità del preposto ciò che rileva **non è la qualifica formalmente posseduta**, quanto la circostanza che le mansioni siano **realmente espletate**.



Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a richiamare formalmente e sanzionare i lavoratori inadempienti



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Criteri per individuare il preposto



Per individuare il preposto di fatto occorre tener conto di indici quali:

- La specializzazione
- La competenza
- L'ambito di discrezionalità
- La posizione gerarchica



Sono indicatori che, di volta in volta, sono atti a evidenziarne eventuali responsabilità.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Obblighi del preposto

- ❑ Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa i loro superiori diretti;
- ❑ Verifica e acconsente che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ❑ Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ❑ Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ❑ Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Obblighi del preposto

- ❑ Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- ❑ Ai fini dell'assolvimento dei compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, frequenta **appositi corsi di formazione**.



Si osservi che il preposto ha l'obbligo di **vigilare** e **segnalare**, mentre l'obbligo di provvedere concretamente all'adeguamento dei mezzi di prevenzione e protezione spetta al datore di lavoro e ai dirigenti.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il preposto e il dirigente hanno obblighi di legge soltanto se hanno ricevuto una delega?



I preposti e i dirigenti rispondono in quanto preposti e dirigenti: **non c'è bisogno di un atto** in cui il datore di lavoro specifica che tale soggetto assume anche gli obblighi in materia di sicurezza.

Il **responsabile di un** servizio, ha degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: non può non preoccuparsi di tutelare la sicurezza delle persone che operano nel Settore.

Questo vale per chiunque: funzionario responsabile, capoofficina, caposquadra, capo dell'ufficio personale ...



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Probabilmente in alcuni ambienti di Comando ci sono ancora soggetti che non sanno di essere preposti o dirigenti ...

Può organizzare strutturalmente un servizio?
Può dare istruzioni?
Può decidere sul lavoro altrui?

in questo caso è
un **DIRIGENTE**



È incaricato di sovrintendere una certa procedura di sicurezza emanata da altri?
E' incaricato di vigilare sui lavoratori?

allora è un
PREPOSTO




RICORDATE CHE: IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE!



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione


Un'esemplificazione nelle strutture VF



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Un'esemplificazione nelle strutture VF

Dirigente
per la sicurezza del settore
(unità funzionale)



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Alcuni esempi Officina e autorimessa VF

Il dirigente per la sicurezza:

- **organizza, dirige e gestisce** ogni attività finalizzata al mantenimento in efficienza dei veicoli;
- assicura che personale assegnato al settore sia debitamente **formato** sulle attrezzature di lavoro da impiegarsi sulle procedure da porre in atto per lo svolgimento di ciascuna attività;
- assicura la necessaria **attività informativa** al personale del settore assegnato;
- assegna i **dispositivi di protezione individuale**, al di fuori di quelli di dotazione personale assegnati dall'Amministrazione Centrale, occorrenti per lo svolgimento delle singole attività assicurandone il mantenimento e l'igiene anche con istruzioni al personale assegnatario;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Il dirigente per la sicurezza:

- Pianifica le singole **attività**;
- Predisporre le procedure operative di sicurezza (**POS**) per l'effettuazione delle specifiche attività;
- Organizza e gestisce il personale addetto, all'uopo incaricato, **individuando** all'inizio di ciascun turno **la tipologia di attività** da porre in essere;



- Impartisce al **preposto di turno**, ogni indicazione occorrente per lo svolgimento dell'attività;
- Adotta le misure specifiche di **controllo di eventuali situazioni di rischio** in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Il dirigente per la sicurezza:



- Gestisce ogni intervento correlato alla corretta gestione dei rifiuti, ivi compreso la gestione dell'applicativo SISTRI ai fini dell'applicazione della normativa ambientale. A tale fine vigila affinché nessun rifiuto diverso da quello prodotto nel centro di produzione assegnato, sia conferito o detenuto all'interno del settore (**oli esauriti filtri esauriti, batterie etc.**)
- Assicura che il solo personale preposto o addetto partecipi alla effettuazione delle attività lavorative del settore
- **Vigila sull'attività del preposto e dei lavoratori** addetti affinché ogni attività venga effettuata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato, in conformità alle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dallo stesso;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Il dirigente per la sicurezza:

- **Riferisce al Comandante Datore dei Lavoro**, sull'andamento del settore di competenza e sulle necessità dello stesso;
- Predispone eventuali **bozze di ordine del giorno o disposizioni di servizio**, che sottopone all'indirizzo del Comandante, datore di lavoro;
- Nell'ipotesi di mancata adozione da parte del datore di lavoro, dei provvedimenti di specifica competenza riguardanti il settore, segnala allo stesso l'inadempimento e sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione e segnalata la situazione al R.L.S., vi provvede nell'immediatezza al fine di garantire le improcrastinabili situazioni di sicurezza ed igienicità per i lavoratori addetti del settore. **In caso di situazioni di rischio gravi, dispone la cessazione temporanea dell'attività;**
- Segnala eventuali carenze impiantistiche e strutturali alla competente area o settore del Comando, **al Datore di Lavoro, al S.P.P. al RLS** adoperandosi nel transitorio con misure tecniche alternative tali da conferire un grado di sicurezza equivalente
- **Eccetera.....**




B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Ti Preposto:

- mantiene tutte le attrezzature di lavoro assegnate al settore di competenza, in **perfetta efficienza** assicurandosi che siano sottoposte a regolare manutenzione previo annotazione delle specifiche schede di controllo;
- Sovrintende all'aggiornamento delle schede di **avvenuta effettuazione dell'intervento tecnico manutentivo** e/o di controllo;
- Aggiorna o dispone attraverso incaricato collaboratore, l'applicativo **G.A.C.** per la gestione ed il controllo degli automezzi-attrezzature, previo inserimento delle schede dell'intervento tecnico manutentive effettuate che devono essere firmate dall'operatore addetto all'intervento e dal preposto;

Alcuni esempi Officina e autorimessa VF





Alcuni esempi Officina e autorimessa VF

Il Preposto:



- Cura che ciascuna attrezzatura di lavoro ricadente negli ambiti di cui **all'Allegato VII al D.lgs. 81/08**, sia sottoposta alle previste verifiche periodiche;
- Dispone il momentaneo **fuori servizio del mezzo** effettuando le necessarie segnalazioni alle strutture competenti nonché il successivo rientro in servizio
- Di concerto col Capo turno di Servizio, dispone **l'uscita e l'utilizzo** dei veicoli non di soccorso;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Principio di effettività (prevalenza della situazione reale su quella apparente)



Abbiamo più volte sottolineato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'individuazione dei destinatari delle norme va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì tenendo conto delle **mansioni e delle attività in concreto svolte** da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa.

Esercizio di fatto di poteri direttivi - L'art. 299 del D.lgs. 81/08 ha espressamente previsto che la posizione di garanzia riguardanti il «titolare del rapporto di lavoro, il dirigente ed il preposto» gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ora richiamati.



La previsione dell'obbligo formativo è idonea a limitare il verificarsi di posizioni di responsabilità in capo a coloro che inconsapevolmente vengano a trovarsi a rivestire il ruolo di **“preposto di fatto”** (art. 299 TUS)



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS

Il D.lgs. n. 81/2008 all'art. 2 co. 1 lett. i) definisce il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**:

<<Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. >>

La **funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori** esclusivamente in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro, con una fondamentale differenza rispetto ai delegati sindacali: **gli RLS non hanno un ruolo negoziale.**



Il RLS ha l'**obbligo** di avvertire il datore di lavoro, in relazione:

- ai rischi rilevati o di cui è venuto a conoscenza;
- alle inosservanze rilevate o di cui è venuto a conoscenza.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.



**Aziende o unità produttive
fino a 15 lavoratori**

Il **RLS** è di norma **eletto direttamente dai lavoratori** al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

**Aziende o unità produttive
con più di 15 lavoratori**

Il **RLS** è **eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda**; in assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS

Numero minimo di RLS



In caso di mancata effettuazione delle elezioni le funzioni del RLS saranno esercitate dai rappresentanti delle OO.SS. (Commissione interpellì d.lgs. 81/08; int. 16/2014)

NUMERO DEI
LAVORATORI

NUMERO DI
RAPPRESENTANTI

ORE DI PERMESSO PER
SVOLGIMENTO FUNZIONE

fino a 200	1	Le modalità di designazione o di elezione e il tempo di lavoro retribuito sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata
da 201 a 1000	3	
oltre 1000	6	

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere formato



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il servizio di prevenzione e protezione

Il D.lgs. n.81/2008 definisce il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

<<servizio di prevenzione e protezione dai rischi: **insieme** delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda **finalizzati all'attività di prevenzione e protezione** dai rischi professionali per i lavoratori.>>



Il SPP è costituito da:

- Responsabile del S.P.P.**
- eventuali **Addetti al S.P.P.**



 **.. per approfondire**

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **all'interno della azienda o della unità produttiva**, o **incarica persone o servizi esterni** costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole stabilite dall'art. 31 del TUS.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il servizio di prevenzione e protezione

In assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti e conoscenze professionali specifiche, il datore di lavoro deve ricorrere obbligatoriamente a persone o specialisti esterni all'azienda

Il ricorso al **SPP esterno** in ogni caso **non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità** in ordine all'osservanza delle norme di prevenzione



.. per approfondire

L'istituzione del **SPP all'interno dell'azienda**, ovvero dell'unità produttiva, è **comunque obbligatoria** nei casi di aziende a particolare rischio:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e smi
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

In assenza di aziende a particolare rischio (vedi slide precedente), il legislatore ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del SPP, dandone preventiva informazione al RLS

 .. *per approfondire*

il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP nelle seguenti aziende

- Aziende artigiane e industriali - fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche - fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca - fino a 20 lavoratori
- Altre aziende - fino a 200 lavoratori

Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del DPR n. 175/88 e s.m.i., soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



Capacità e requisiti professionali del RSPP e ASPP

In quanto alle capacità e ai requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, il TUS dispone che debbano essere **adeguati alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

.. *per approfondire*

Il legislatore oltre a fornire i requisiti di titolo di studio che devono essere posseduti per lo svolgimento delle funzioni di ASPP e RSPP, prevede la necessità di essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione cui durata e contenuti sono stabiliti dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e s.m.i.



S.P.P.




B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

 .. per approfondire

La formazione per ASPP e RSPP presso le sedi VVF

Per quanto concerne il CNVVF, la nota prot. 854/61045 del 27.04.2007 dell'Ufficio del Capo del Corpo, ha fornito chiarimenti in merito alla formazione del personale nominato dal datore di lavoro a svolgere il ruolo di RSPP e ASPP presso le sedi di servizio.



ROMA, 27 APR. 2007

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio del Dirigente Generale – Capo del C.N.V.V.F.
Vice Capo Dipartimento

All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE
Ai Direttori Centrali
LORO SEDI
Ai Direttori Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Divisione Sez. Ai
Prot. n. 854 del
6104

OGGETTO : **Formazione Addetti e Responsabili del servizio di prevenzione e protezione presso le sedi del C.N.V.V.F. (A.S.P.P. e R.S.P.P.) - Chiarimenti**

Con riferimento a quanto in oggetto, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla formazione del personale nominato dal Datore di Lavoro a svolgere il ruolo di R.S.P.P. e A.S.P.P. presso le sedi di servizio del C.N.V.V.F.

In aggiunta a quanto stabilito nella nota n. 751/6104 del 24/3/2006, la Direzione Centrale per la Formazione ha avviato la calendarizzazione dei corsi di formazione con le note prot. n. 700/1705 del 02/02/2007 e 853/corsi del 08/02/2007, con le quali si è provveduto all'assolvimento dei termini previsti per la pianificazione degli stessi (14/2/2008).

CORSI PER R.S.P.P.

La durata ed i contenuti didattici dei corsi di formazione per R.S.P.P., come già sottolineato nella lett. Circ. n. 751/6104 del 24/03/2006, tengono conto del fatto che tutti i funzionari del C.N.V.V.F. hanno frequentato un corso di accesso nel quale sono state affrontate le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed approfonditi i rischi specifici; considerato inoltre che detti funzionari operano abitualmente nel settore della prevenzione e della sicurezza antincendio, si ritengono acquisiti i contenuti di cui al modulo "A" del già richiamato accordo tra Governo e Regioni e Province Autonome.

Per quanto riguarda il modulo "B" di specializzazione, secondo quanto riportato nel prospetto I dell'Accordo, dovrebbe avere una durata complessiva di 24 ore (macro settore 8 – Pubblica Amministrazione). Tenuto conto però che le sedi di servizio V.V.F. presentano delle specificità rispetto alla generalità dello stato delle Pubbliche Amministrazioni, in termini di attività lavorative svolte, si è ritenuto opportuno estendere la durata del modulo "B" a 36 ore, in modo da permettere di analizzare alcuni rischi specifici presenti nel C.N.V.V.F., non compresi nel prospetto riassuntivo allegato nel già citato Accordo, ed in linea con quanto già adottato dal C.N.V.V.F. sin dal 1996 per la formazione del proprio RSPP.



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

I medico competente



Il D.lgs. n.81/2008 definisce il Medico Competente (MC)

«**medico competente**: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che **collabora**, secondo quanto previsto all'art. 29, co. 1, con il datore di lavoro **ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.** »

 .. per approfondire

Requisiti MC
(art. 38 TUS)


- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- autorizzazione di cui all'art.55 del D.lgs. n.277/1991
e con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza
- svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni





Il medico competente

- ❑ Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della **sorveglianza sanitaria**, alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori, **all'attività di formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del **servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale";



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il medico competente


- ❑ programma ed effettua la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- ❑ istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria**, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- ❑ consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione

Il medico competente

- ❑ **consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, **copia della cartella sanitaria e di rischio**, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- ❑ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di **esposizione ad agenti con effetti a lungo termine**, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ❑ informa ogni lavoratore interessato dei **risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;



B.3.2. – 1. I soggetti del sistema di prevenzione



I medico competente

- ❑ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ❑ visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ❑ partecipa alla **programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ❑ comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



B.3.2. – 2. Le responsabilità

Il concetto di responsabilità

Il TUS delinea un complesso sistema di sanzioni, pressoché per tutte le figure coinvolte nel disegno prevenzionistico, in relazione al diverso grado di responsabilità.

Con l'espressione «responsabilità», in senso giuridico, si vuole indicare **“quella situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi”**.

Occorre distinguere tre categorie di responsabilità:

- ❑ **Penale**
- ❑ **Amministrativa**
- ❑ **Civile**

Le prime due si configurano nei confronti dello Stato, in quanto considerate contro la collettività, mentre la responsabilità civile consegue alla violazione di un dovere giuridico nell'ambito dei rapporti tra privati.


La Responsabilità Civile si può suddividere a sua volta in due tipi:

- **contrattuale** - deriva dall'inadempimento del contratto
- **extracontrattuale** – consegue alla lesione di un diritto al di fuori di un rapporto contrattuale e deriva dal principio generale che nessuno può ledere la sfera giuridica di un altro individuo.



B.3.2 – 2. Le responsabilità

Le responsabilità dell'organizzazione del sistema prevenzione




B.3.2 – 2. Le responsabilità

In base a quale meccanismo si distribuiscono le responsabilità tra i vari soggetti ?

La domanda è volutamente posta male, in quanto **non si distribuiscono le responsabilità**, ma si distribuiscono i **poteri, i compiti: le responsabilità sono conseguenti**.

Nel nostro ordinamento non c'è spazio per la delega di responsabilità.



B.3.2 – 2. Le responsabilità

Responsabilità penale

Nell'ordinamento italiano **la responsabilità penale è personale** quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente.

La responsabilità penale, a differenza di quella civile, **non può essere a carico delle persone giuridiche**, quali il Ministero, il Dipartimento, il Comando ecc., e si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata.



E' bene sottolineare che le **condotte** punite dalle norme penali, possono essere **attive/commissive** oppure **omissive** e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è riferibile a condotte omissive, **cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare.**



B.3.2 – 2. Le responsabilità

Responsabilizzazione dei soggetti

La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri

RESPONSABILITÀ ↔ **POTERE/COMPETENZA**

La responsabilità, cioè, sta esattamente dove stanno i poteri e competenze. **Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità.** Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là della qualifica formale attribuita a ogni singolo soggetto.

 .. *per approfondire*

Ricordiamo che l'attuale sistema di prevenzione individua **responsabilità** in capo a tutta una serie di soggetti, compresi i **lavoratori**. Fin dall'entrata in vigore del D. Lg. n.626/94, infatti, il generico credito di sicurezza vantato dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro, si è concretato in **un credito di informazione, di formazione**.



B.3.2 – 2. Le responsabilità



B.3.2 – 3. Specificità del C.N.V.V.F

I tre diversi ambiti di applicazione

L'applicazione delle misure di tutela della salute e sicurezza del personale del CNVVF, distingue tre ambiti



Sicurezza nelle **sedi di servizio**



Sicurezza in **ambito addestrativo –formativo**



Sicurezza in **ambito operativo**

DM 450/1999



B.3.2 – 3. Specificità del C.N.V.V.

Le particolari esigenze del CNVVF ... nel soccorso tecnico, nella formazione e nell'addestramento

In relazione alla specificità e particolarità dell'attività esercitata nell'ambito del ***campo operativo del soccorso tecnico urgente, della formazione e addestramento***, che non consentono ovviamente, in ragione delle mutevoli condizioni degli ambiti operativi e la contemporanea presenza di elevati livelli di rischio, l'applicazione di tutte le disposizioni sancite dal D.lgs. n. 81/2008 applicabili di contro ad ambienti ordinari, le misure di tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa, sono applicate, **nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 81/08**, secondo i dettami stabiliti dal citato DM N.450/99



B.3.2 – 3. Specificità del C.N.VV.F

Le particolari esigenze del CNVVF ... nel soccorso tecnico, nella formazione e nell'addestramento

Il legislatore ha voluto sottolineare **l'evidente specificità del lavoro svolto dal C.N.VV.F.**, obbligato ad intervenire a tutela della pubblica incolumità, anche in condizioni di personale esposizione al rischio, in palese contrasto con le prioritarie misure generali di tutela richiamate nel D.lgs. n. 81/08.

Il decreto di cui all'art. 3 co. 2 sta attualmente seguendo l'iter legislativo e rappresenterà un vero e proprio regolamento attuativo per il C.N.VV.F. del D.lgs. n. 81/08.

Questo approccio e questa attenzione alla sicurezza non riguarda soltanto le operazioni di soccorso tecnico urgente, ma riguarda a pieno titolo **anche le attività di addestramento e formazione svolte nelle sedi operative**, durante le quali il V.F. viene preparato ad affrontare i futuri pericoli, o impegnato nelle attività di aggiornamento e mantenimento della propria integrità fisica.



B.3.2 – 3. Specificità del C.N.VV.F

Le particolari esigenze del CNVVF ... nel soccorso tecnico, nella formazione e nell'addestramento

Le particolarità non possono comportare un abbassamento delle misure di sicurezza e prevenzione, e per tale motivo il regolamento richiama la **formazione, i capitoli, le linee guida** finalizzate alla tutela della sicurezza dell'operatore, da sempre adottate dal CNVVF.

Il **rischio residuo** che permane deve comunque essere mitigato e contenuto nelle possibili conseguenze per l'operatore Vigile del fuoco, attraverso l'adozione di provvedimenti di protezione che si sviluppano nelle seguenti fasi (in ordine di importanza):

- 1 formazione basica, aggiornamento ed addestramento giornaliero;
- 2 pianificazione ed organizzazione dell'intervento di contrasto agli eventi incidentali ed alle connesse condizioni e situazioni di rischio;
- 3 scelta ed individuazione dei mezzi di protezione individuale;
- 4 disponibilità di attrezzature adeguate;
- 5 impiego degli automezzi.



B.3.2 – 3. Specificità del C.N.V.V.

 .. *per approfondire*

1

Formazione basica, aggiornamento ed addestramento giornaliero

- da svolgere presso strutture centrali (formazione basica ed aggiornamento) e periferiche (aggiornamento ed addestramento) con programmi standardizzati – sotto la guida di formatori ed istruttori professionali – che prevedono l’insegnamento e l’apprendimento di tecniche e procedure di intervento nonché l’acquisizione di conoscenza sulle risorse tecniche disponibili;
- di capacità e di comportamenti idonei per fronteggiare gli eventi incidentali e le situazioni di pericolo con adeguato condizionamento professionale.

2

Pianificazione ed organizzazione dell’intervento di contrasto agli eventi incidentali ed alle connesse condizioni e situazioni di rischio

- Costituiscono l’aspetto che può influenzare di più, in assoluto, il livello di rischio potenziale connesso ad un determinato scenario, anche a prescindere da ulteriori e successivi elementi caratterizzanti l’attività svolta.
- La corretta applicazione di procedure di intervento è quindi il più importante fattore su cui agire per il contenimento dei rischi residui sull’intervento e perciò va affrontato per primo.
- Quanto sopra non richiede peraltro risorse economiche aggiuntive ma solamente l’attivazione di processi evolutivi degli atteggiamenti mentali e di comportamento delle strutture operative dei Comandi.



B.3.2 – 3. Specificità del C.N.V.V.

 .. *per approfondire*

3 Scelta ed individuazione dei mezzi di protezione individuale

- Il personale dovrà essere in possesso e saper al meglio utilizzare le attrezzature e gli indumenti protettivi individuali aventi funzione di Attrezzature di Protezione Individuale (API).
- L'impiego dei mezzi di protezione individuale è di grandissima importanza ed i gestori dell'emergenza (R.O.S.) debbono poter contare su operatori adeguatamente protetti.
- Questo aspetto, pure essenziale, viene inserito al secondo posto dopo l'organizzazione dell'intervento, in quanto a poco servirebbe la protezione individuale ad operatori impiegati in interventi pianificati e condotti in maniera non corretta.

4 Disponibilità di attrezzature adeguate

- La disponibilità di attrezzature adeguate, moderne, efficienti, efficaci ed utilizzate da operatori ben addestrati è un altro fattore che contribuisce a contenere il rischio residuo sull'intervento.

5 Impiego degli automezzi

- L'efficienza, l'adeguatezza e l'idoneità degli automezzi, nonché la disponibilità di validi autisti sono aspetti importanti, soprattutto nel momento di "picco" durante il trasferimento all'intervento.
- Il "fattore automezzi" risulta meno incisivo sull'andamento specifico degli infortuni, rispetto ai tre che lo precedono. Tuttavia in termini complessivi, l'impiego delle attrezzature fisse sul mezzo (es. autogrù, autoscala) richiedono capacità aggiuntive, oltre a quelle di guida, che interagiscono sensibilmente con le situazioni di rischio.



B.3-1.II. – 3. Specificità del C.N.V.V.

Anche nel caso della formazione degli operatori VV.F., non si può prescindere dal **replicare e simulare condizioni di rischio** il più possibile analoghe a quelle purtroppo riscontrabili nella realtà ai fini del massimo addestramento del personale.

In tale condizione pertanto occorre operare in modo da contemperare l'esigenza della massima sicurezza in addestramento e formazione senza peraltro eliminare operazioni di rischio residue alle quali l'operatore V.F. deve essere preliminarmente e sistematicamente addestrato.

ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IN FASE ADDESTRATIVA CONCORRONO I SEGUENTI PUNTI, DA SEMPRE ADOTTATI E SEGUITI DAL CNVVF:

- Idoneità psicofisica, protocolli sanitari, controlli in fase di preselezione ed in itinere, regole di igiene nel lavoro;
- efficienza fisica, formazione motoria finalizzata alla prestazione professionale;
- definizione di metodi, tempi e procedure di addestramento, propedeuticità;
- collaudi, verifiche periodiche e prove delle attrezzature impiegate per l'addestramento;
- DPI e vestiario.



B.3.2 – 4. Le aree operative riservate



In relazione alla specificità e **particolari esigenze** di servizio espletato nelle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. il TUS ha inteso richiamarne le peculiarità non solo nell'ambito dell'art. 3 co. 2, ma anche negli aspetti correlati alla **vigilanza ispettiva**.

Art. 13 co. 3 D.lgs. n. 81/2008. (...) In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite (...) ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e **per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative** e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.




B.3.2 – 4. Le aree operative riservate

Il DM 30 Dicembre 2008 e l'individuazione delle aree operative riservate

 .. per approfondire

Il Decreto 30/12/2008 sostituisce integralmente il pregresso Decreto 15/4/1997. Sono considerate **“aree operative riservate”**: I luoghi di lavoro dove il personale, permanente e volontario, del CNVVF svolge, anche occasionalmente, la propria attività di servizio, permane durante il servizio o si addestra utilizzando impianti, mezzi e attrezzature finalizzati all'attuazione dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché quelle aree dove vengono svolte attività di analisi, ricerca, laboratorio e collaudo connessi al servizio di soccorso e prevenzione.



B.3.2 – 5. La vigilanza

Art. 13 co. 1 bis - D.lgs. n. 81/2008. *Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei **Vigili del Fuoco** la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta **esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici** istituiti presso le predette amministrazioni.*

D.M. 7 Marzo 2002 - È stato istituito in seno all'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, un **Ufficio di Vigilanza** in materia di prevenzione incendi sul rispetto delle norme di cui al D.lgs. n. 81/08 nelle aree operative riservate delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.



Riferimenti

Il presente modulo è stato rielaborato dalle dispense del
corso per Ispettori antincendio 2015
<<Sicurezza nei luoghi di lavoro>>
di Sergio Inzerillo e Fabrizio Vestrucci



B.3. Sicurezza nei luoghi di lavoro

2. Soggetti compiti e obblighi



Arrivederci e grazie per l'attenzione

